

## DISEGNO DI LEGGE

presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Guicciardini) nella seduta del 23 marzo 1906, sugli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (1).

ONOREVOLI SIGNORI! — A norma dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, e dell'articolo 181 del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, mi onoro di presentare al vostro esame gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907, che furono esaminati ed approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 16 marzo 1906.

Gli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906, approvati colla legge 9 luglio 1905, n. 355, davano i seguenti risultati:

Entrata prevista . . . . .	L. 2,313,000
Spesa prevista . . . . .	» 2,513,000
Con una differenza in più nella spesa di . . . . .	L. 200,000

Tale differenza è dovuta al fatto che la Camera dei deputati, nello accogliere la proposta di iniziativa parlamentare per l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa portante il n. 30 « *Spese per l'incremento delle scuole italiane in America* » collo stanziamento di 200,000 lire, non portò una corrispondente diminuzione al capitolo n. 33 dello stesso stato di previsione « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* » e che comprendeva l'avanzo effettivo del bilancio secondo le proposte ministeriali, da investire a norma dell'articolo 28 della citata legge 31 gennaio 1901.

Le variazioni che si propongono per l'esercizio 1906-907 portano una

(1) Riprodotto dagli Atti parlamentari (Camera dei deputati) — Legislatura XII — Sessione 1904-906 — Stampato 389.

differenza sugli stanziamenti dell'esercizio precedente di lire 1,130,800 per l'entrata e di lire 930,080 per la spesa.

L'entrata e la spesa del Fondo per l'emigrazione per il venturo esercizio finanziario vengono così previste nella identica somma di lire 3,443,080.

Secondo le tabelle che ho l'onore di sottoporre al vostro esame, l'entrata effettiva ordinaria ammonta a . . . . .	L.	2,467,500
la spesa effettiva ordinaria e straordinaria ammonta a . . . . .	»	3,443,080
onde una eccedenza delle spese sulle entrate di . . . . .	L.	<u>975,580</u>

Tale differenza proviene, per la maggior parte, dallo stanziamento proposto per la costruzione dei ricoveri per gli emigranti nei porti di imbarco, da eseguirsi secondo le prescrizioni del paragrafo 9 dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, e di altri lavori da eseguirsi nei porti stessi a complemento di quelli già fatti od iniziati nel corso dei precedenti esercizi.

A tale maggiore spesa straordinaria prevista in lire 1,500,000, si propone di provvedere in parte, e cioè per lire 524,420, colle entrate ordinarie e per il rimanente, e cioè per lire 975,580, coll'alienazione di un corrispondente capitale impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione e che sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Analizzando, difatti, le cifre quali risultano dalle tabelle annesse al presente progetto di legge, si ha che le entrate effettive ordinarie ammontano a . . . . .	L.	2,467,500
le spese effettive ordinarie a . . . . .	»	1,638,080
onde l'eccedenza di entrata di . . . . .	L.	829,420
Le spese straordinarie ammontano a . . . . .	»	1,805,000
quindi l'eccedenza passiva di . . . . .	L.	<u>975,580</u>

alla quale corrisponde lo stanziamento di identica somma compreso nella categoria II « *Movimento di capitali* » dallo stato di previsione della entrata e rappresentante, come si è detto, l'ammontare che si presume ottenere dalla vendita di titoli nei quali furono impiegati gli avanzi effettivi di bilancio degli esercizi precedenti. La spesa stessa potrà però anche non verificarsi in tutto od in parte, qualora, essendo approvata la modificazione proposta al paragrafo 9 dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, sia possibile affidare all'iniziativa privata la costruzione e l'esercizio dei ricoveri.

Giova però notare in ogni modo che la sopra indicata eccedenza di spese, rivolta a raggiungere uno degli scopi voluti dalla legge sulla emigrazione ed al quale si ritiene necessario provvedere al più presto possibile, ha carattere

assolutamente transitorio e cesserà non appena compiuta la costruzione dei progettati ricoveri

Seguono le modificazioni da apportarsi nei vari capitoli degli stati di previsione in confronto a quelli approvati per il precedente esercizio finanziario.

#### Entrata.

Capitolo n. 2 « *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione* », + lire 58,000.

Le somme impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, secondo le disposizioni dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, e provenienti dagli avanzi effettivi di bilancio, ammontavano al 31 dicembre 1905 alla somma di lire 6,443,084. 94, così costituita:

Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per. . . . .	L. 1,437,380. 77
Rendita italiana 5 per cento . . . . .	* 5,005,704. 17
calcolate al prezzo di costo e producenti una rendita netta di lire 240,616. 10.	

Rimaneva ancora da impiegarsi a quel giorno il resto dell'avanzo presunto dell'esercizio 1905-906, quale risulta dalle previsioni rettificcate col progetto di assestamento dell'esercizio stesso, in lire 160,000 circa, il quale, investito in titoli prima del 30 giugno 1906, produrrà un interesse annuo di lire 6,400 circa.

Si avrebbe così, per l'esercizio 1906-907, un utile complessivo di lire 247,016. 10, qualora i titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione esistenti al 1° luglio 1906 restassero in deposito presso la Cassa depositi e prestiti per la durata dell'intero esercizio.

Ma, siccome il bilancio di previsione dell'esercizio 1906-907 presenta una eccedenza di spesa effettiva in lire 1,500,000 circa (calcolata in cifra tonda), si rende necessaria l'alienazione di una parte del capitale accumulato negli esercizi precedenti. Calcolando che la vendita dei titoli corrispondenti avvenga nel secondo semestre dell'esercizio, si avrebbe una diminuzione d'interessi pel semestre stesso che può valutarsi a lire 25,000 circa.

Di modo che l'utile derivante dai titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione, previsto in lire 247,016. 10, verrebbe ridotto a lire 222,016. 10, calcolando, come si è detto più sopra, che i titoli da alienarsi per realizzare la somma sopra indicata di lire 1,500,000 circa siano venduti nel 2° semestre dell'esercizio, e cioè dopo il 1° gennaio 1907.

Per tali ragioni è necessario tener conto in questo capitolo della differenza in meno sopra indicata, determinando la previsione nella somma totale di lire 222,000 in cifra tonda, onde l'aumento di lire 58,000 sulla previsione dell'esercizio 1905-906.

Capitolo n. 4 « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* », + lire 100,000.

La tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti, stabilita dall'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, ha prodotto nei vari esercizi finanziari le seguenti somme :

Esercizio 1902-903 (1° semestre) . . . L.	724,934	}	1,979,746
Id. (2° semestre) . . . »	1,254,812		
Esercizio 1903-904 (1° semestre) . . . L.	804,162	}	1,812,628
Id. (2° semestre) . . . »	1,008,466		
Esercizio 1904-905 (1° semestre) . . . L.	643,274	}	2,222,326
Id. (2° semestre) . . . »	1,579,052		
Esercizio 1905-906 (1° semestre) . . . L.	1,163,656		

con una media annuale di circa 2 milioni.

Tale media, come apparisce dalle cifre sopra esposte, fu superata nell'esercizio 1904-905 e sarà probabilmente superata anche nell'esercizio in corso, qualora le tasse da accertare per il periodo 1° gennaio-30 giugno, nel semestre cioè in cui si verifica il massimo movimento migratorio, corrispondano all'aumento avutosi nel 1° semestre dell'esercizio stesso.

Il provento della tassa ha quindi presentato un movimento ascendente in relazione al numero sempre crescente degli emigranti partiti dai vari porti del Regno.

L'aumento verificatosi nel 1° semestre di ogni esercizio è dovuto al fatto che vien aumentando il numero degli emigranti che si dirigono verso l'America meridionale e specialmente al Plata; mentre quello verificatosi nel 2° semestre è dovuto in massima parte al maggior numero degli emigranti che si dirigono verso gli Stati Uniti.

La somma da impostarsi nel bilancio dell'esercizio 1906-907 dovrebbe corrispondere alla media delle tasse accertate negli esercizi precedenti ed essere determinata in circa 2 milioni.

Però, ove si consideri che l'accertamento delle tasse d'imbarco dipende da elementi variabili e di difficile previsione — cioè le possibili oscillazioni nelle correnti migratorie — si ritiene prudente una riduzione di almeno un decimo sulla media sopra indicata.

Onde la somma che si prevede di realizzare nel prossimo esercizio viene ridotta a lire 1,800,000 e che tuttavia supera di lire 100,000 quella prevista per l'esercizio 1905-906.

Capitolo n. 10. « *Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione* », + lire 987,580.

L'aumento previsto nel titolo delle spese straordinarie nella tabella dello stato di previsione della spesa e dipendente per la maggior parte dallo stanziamento compreso nella tabella stessa per la costruzione dei ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco, determina una eccedenza delle spese sulle entrate di lire 987,580, come si è veduto più sopra.

Per provvedere a tale maggiore spesa si rende necessaria l'alienazione di una somma corrispondente già reinvestita in titoli cogli avanzi effettivi di bilancio verificatisi negli esercizi precedenti.

Si propone pertanto l'aumento della somma sopra indicata di lire 987,580 su questo capitolo.

#### Spesa.

Capitolo n. 1. « *Commissariato e Ispettorato dell'emigrazione. Personale* », + lire 360.

La maggiore spesa che si propone su questo capitolo dipende dall'aumento dell'assegno concesso all'Ispettore dell'emigrazione nel porto di Messina, che da lire 50 mensili venne portato a lire 80, con una differenza in più di lire 360 sullo stanziamento previsto nel precedente esercizio.

Capitolo n. 7. « *Spese speciali di posta e telegrafo* », + lire 3000.

Con la somma che si propone di portare in aumento al capitolo 7 si deve sopperire alle maggiori spese di corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero o a persone ed istituti nell'interno del Regno, che non sono ammessi a godere della franchigia postale e telegrafica.

Tale aumento è giustificato dal fatto che il Commissariato, per la necessità di provvedere a frequenti ispezioni ed inchieste col mezzo dei propri ispettori e dei regi consoli all'estero, per la maggiore estensione data alle varie istituzioni di patronato per gli emigranti all'estero e all'interno, come per altre cause, deve sostenere una maggiore spesa di corrispondenza, postale e telegrafica.

Tale maggiore spesa si può prevedere, basandosi sui risultati dei consuntivi degli esercizi precedenti, in lire 3000, con una spesa totale per il futuro esercizio di lire 10,000.

Capitolo n. 8. « *Stampa del Bollettino e di pubblicazioni ufficiali del Commissariato* », + lire 10,000.

Il regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901 per l'applicazione della legge 31 gennaio stesso anno, sull'emigrazione, stabilisce

(articolo 40) che il Commissariato diffonda col mezzo di apposito bollettino tutte le notizie che interessano l'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Affinchè la pubblicazione di tale bollettino raggiunga lo scopo desiderato, ossia di divulgare gli atti del Commissariato e le notizie che concernono gli emigranti, specialmente riguardo ai paesi di destinazione, è necessario che alla pubblicazione stessa sia data la massima diffusione, sia per quanto riguarda il numero dei bollettini, sia per il numero delle copie di ogni bollettino da distribuire.

Si ritiene pure necessario corredare il bollettino, ove occorra, di speciali carte riguardanti regioni in cui l'elemento italiano è relativamente numeroso e delle quali importa dare ragguagli precisi.

Inoltre sarà nel futuro esercizio continuata e condotta a termine la pubblicazione « Emigrazione e Colonie », che forma una raccolta dei rapporti diplomatici e consolari sulle condizioni dell'emigrazione italiana nei vari paesi esteri, pubblicando i volumi sull'Africa, l'Asia, l'America e l'Australia in aggiunta a quelli sui paesi d'Europa.

Si ritiene pertanto necessario l'aumento di lire 10,000 sulla somma stanziata in detto capitolo nell'esercizio 1905-906.

Capitolo n. 10. « *Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione* », + lire 2000.

Alcuni servizi concernenti l'emigrazione, specialmente quelli relativi alle Commissioni di visita degli emigranti, disinfezioni del bagaglio ecc., vengono eseguiti in locali di proprietà dello Stato nei vari porti d'imbarco.

Inoltre, in alcuni porti, il Commissariato ha provveduto alla costruzione di speciali edifici, quali la stazione di disinfezione in Napoli e tettoie per facilitare le visite e l'imbarco degli emigranti in Napoli e Palermo.

L'uso speciale a cui sono destinati tali edifici rende necessaria la spesa per provvedere alla loro ordinaria manutenzione, affinchè gli edifici stessi possano corrispondere allo scopo cui sono destinati.

Si propone pertanto l'aumento sopra indicato per provvedere alle spese di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie durante il venturo esercizio finanziario.

Capitolo n. 12. « *Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti* », + lire 15,000.

L'articolo 12 della legge 31 gennaio 1901 stabilisce che gl'ispettori

viaggianti esercitino le loro attribuzioni nei paesi transoceanici informando il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana in quei paesi, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti.

Per raggiungere tale scopo occorre che gl'ispettori viaggianti soggiornino nei paesi loro assegnati, affinchè studino sul luogo i bisogni della nostra emigrazione e visitino personalmente i vari centri in cui essa si raccoglie al fine di suggerire i provvedimenti da prendere a vantaggio dei nostri connazionali sia moralmente che materialmente.

L'aumento che si propone allo stanziamento del precente esercizio finanziario per provvedere alle spese di viaggio e d'indennità di soggiorno all'estero degli ispettori viaggianti, mette in grado il Commissariato di dare un più largo sviluppo alle missioni degli ispettori stessi.

Capitolo n. 13. « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o ad incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* », + lire 50,000.

Si è spesso lamentato che i vari e numerosi nuclei di italiani, che in seguito all'espandersi della nostra emigrazione si vanno formando, specialmente nei paesi dell'America, restino privi dell'assistenza delle autorità italiane in molti casi in cui sarebbe necessaria.

Ciò riesce tanto più dannoso quando si tratti di scioperi e conflitti tra operai ed imprese assuntrici, di gravi infortuni per i quali è necessario procedere ad inchieste e verifiche sopra luogo, al fine di accertare l'entità dei danni o per comporre le vertenze in modo che non siano lesi i diritti dei nostri.

A tale necessità, da tutti riconosciuta, il Commissariato non potrebbe interamente provvedere col mezzo dei propri ispettori viaggianti, o degli addetti di emigrazione presso alcuni consolati, non trovandosi essi in tutti i numerosi paesi e regioni in cui lavorano operai italiani.

Si ritiene perciò opportuno di affidare tale servizio ai regi consoli nell'ambito delle loro circoscrizioni, essendo le sole autorità che sono in grado di accorrere prontamente nei luoghi dove l'azione di assistenza e di tutela per riuscire efficace deve esercitarsi con prontezza, e con cognizione dello stato delle cose, della legislazione e degli usi dei vari paesi.

Però, qualora si consideri la vastità delle circoscrizioni assegnate ai vari consolati, si rende necessario mettere a disposizione dei consoli le somme necessarie per recarsi dalle loro residenze nei luoghi ove la loro presenza sia necessaria e che spesso sono lontani parecchi giorni di viaggio.

Il Consiglio dell'emigrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza hanno dato parere favorevole che sia posta a disposizione del Com-

missariato la somma annua di lire 50,000 per provvedere, specialmente nei paesi dell'America, alle spese sopra indicate.

Si propone pertanto l'aumento di tale somma all'articolo 13 del bilancio per l'esercizio 1906-907, con l'avvertenza che il servizio dovrà essere esercitato sotto la diretta sorveglianza del Commissariato e le missioni saranno consentite solo quando l'inchiesta da farsi e l'intervento dell'autorità consolare o di un suo rappresentante possano realmente giovare ai nostri emigranti.

Capitolo n. 16 « *Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici, e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse* », + lire 5000.

L'aumentato movimento di emigranti nei porti di imbarco rende necessaria una maggiore spesa per le speciali Commissioni di visita preliminare e definitiva dei piroscafi che sono adibiti al trasporto.

Tali visite sono stabilite dall'articolo 142 del regolamento 10 luglio 1901, e le indennità spettanti ai membri delle Commissioni e agli agenti della forza pubblica dall'articolo 155 del regolamento stesso.

La maggiore spesa che si prevede sul capitolo dipende:

a) dal numero maggiore di partenze previste, che renderà necessario un numero maggiore di visite;

b) dal numero maggiore di emigranti in partenza dai vari porti, che renderà necessario un prolungamento delle sedute delle Commissioni, onde un maggior impiego di agenti della forza pubblica ed un aumento delle spese accessorie, come illuminazione dei locali, ecc.

Si ritiene che sia necessaria la somma di lire 40,000 per sopperire alle spese di tale servizio, onde l'aumento proposto di lire 5000 sullo stanziamento dell'esercizio precedente.

Capitolo n. 17 « *Disinfezione, sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri, assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero* », - lire 16,000.

Il capitolo 17 del bilancio per l'esercizio 1905-906 comprendeva anche le spese relative al servizio di informazioni e di vigilanza sull'emigrazione e principalmente per la repressione dell'emigrazione clandestina.

Sembra ora conveniente suddividere le due parti sopra indicate, comprendendo in apposito capitolo tutto ciò che riguarda il servizio di disinfezioni del bagaglio degli emigranti, la sorveglianza sulle locande autorizzate al loro alloggio, nonchè le spese che in casi eccezionali si rendessero necessarie per la loro assistenza diretta nei porti d'imbarco od in quelli di scalo all'estero.

In altro capitolo (n. 18) saranno comprese le spese per il servizio di informazioni e di vigilanza, nonché quelle per la sorveglianza e la repressione dell'emigrazione clandestina, come si dirà più sotto.

Per la prima categoria di spese, costituita principalmente dal servizio di disinfezione del bagaglio degli emigranti nella stazione di disinfezione di proprietà del Fondo per l'emigrazione nel porto di Napoli e nelle stufe di proprietà dello Stato negli altri porti, nonché dal servizio di vigilanza sulle locande autorizzate, esercitato da appositi medici igienisti, si ritiene occorrere la somma di lire 20,000 per il futuro esercizio finanziario.

Capitolo n. 18 « *Servizio d'informazioni e di vigilanza, sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina* », + lire 15,000.

Il servizio di informazioni e di vigilanza era compreso nel bilancio dell'esercizio 1905-906 nel capitolo 17, che riguardava ad un tempo il servizio delle disinfezioni e quello della vigilanza sulle locande autorizzate all'alloggio degli emigranti prima dell'imbarco.

Si propone l'istituzione di un apposito capitolo, collo stanziamento di lire 15,000 per imputarvi tutte le spese richieste dalla sorveglianza sulla emigrazione, specialmente clandestina.

Il fatto che, ad onta delle disposizioni della legge, molti emigranti vanno ad imbarcarsi clandestinamente nei porti esteri, rende indispensabile una continuata sorveglianza alla frontiera, come pure indagini ed inchieste nei comuni del Regno per accertare l'opera di agenti disonesti e le prove necessarie per darne denuncia all'autorità giudiziaria.

Tale sorveglianza potrà essere esercitata sia dagli ispettori dell'emigrazione nei porti di imbarco col mezzo del personale di polizia appositamente addetto agli ispettorati, sia dalle regie prefetture.

Lo stanziamento che si propone serve per remunerare questo personale speciale, per sopperire alle spese di missioni degli agenti della forza pubblica, per speciali compensi agli agenti che si distinguano per zelo e attività.

Capitolo n. 22 « *Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero ed all'interno* », + lire 225,000.

Colle somme stanziate nel presente capitolo del bilancio si è provveduto nei precedenti esercizi finanziari a creare Uffici e Società di patronato per la protezione ed assistenza dei nostri emigranti e a rafforzare, con sussidi pecuniari, l'opera delle Società già esistenti.

Lo scopo che ha guidato il Commissariato nella fondazione o nel ricono-

scimento di tali Società od Uffici è quello determinato dall'articolo 38 del regolamento sull'emigrazione, in quanto esse tendano a migliorare le condizioni morali e intellettuali dell'emigrazione italiana e a secondarne lo sviluppo economico.

Così le varie istituzioni provvedono, secondo i mezzi disponibili, all'assistenza morale e materiale degli emigranti, ricevendoli allo sbarco, mettendoli in guardia contro le frodi e gli inganni, facilitando il loro collocamento al lavoro, concedendo sussidi ai più bisognosi, facilitando i rimpatri e anche provvedendo alla loro istruzione con scuole. Inoltre tali istituzioni hanno lo scopo principale di tener vivo nei vari centri coloniali lo spirito di solidarietà tra i nostri emigranti, e cercare di ravvivare in essi il sentimento nazionale.

Nella nota annessa, quale allegato al presente progetto di legge, è data indicazione delle varie Società ed Uffici esistenti e dei sussidi che si propone di assegnare a ciascuno nel prossimo esercizio finanziario.

L'aumento che si propone nel presente capitolo serve: 1° ad elevare i sussidi ad alcune Società che hanno fatto buona prova e alle quali si ritiene conveniente concedere maggiori fondi affinché possano meglio esplicare la loro attività; 2° per la creazione di nuovi istituti; 3° per lasciare un margine per la concessione di nuovi sussidi che si rendesse eventualmente necessaria nel corso dell'esercizio.

Tra gli istituti di nuova fondazione occorre fare speciale menzione dello Ufficio di indagini (*Investigation Bureau*) e di quello del lavoro (*Labor Bureau*) testè costituiti a Nuova York.

L'ufficio d'investigazioni, creato d'accordo colle Società di patronato esistenti in quella città, ha lo scopo di raccogliere, in caso di danni ed infortuni, sopra luogo ed immediatamente, tutte le informazioni che valgano a porre il consolato in grado di comporre le vertenze o di agire giudiziariamente prima che altri (soprattutto imprenditori e Società) cerchi di sfruttare i danneggiati.

Riunite le prove e gli elementi necessari, sarà facilitato il modo di adire l'autorità giudiziaria (alle spese di lite e di giudizio provvedendosi con altro capitolo del bilancio) o di reprimere abusi e frodi a danno dei nostri emigranti.

L'Ufficio del lavoro ha uno scopo puramente economico, in quanto mira a procurare il collocamento della mano d'opera italiana a condizioni oneste e facili e a sottrarre il nostro emigrante, in cerca di lavoro, agli sfruttamenti dei *bosses* o dei banchieri.

Inoltre tale Ufficio, costituito in una città dove si dirige e si accentra la maggior parte dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti, potrà avviare i nuovi arrivati all'interno di quegli Stati nei quali il loro lavoro è più richiesto,

contribuendo ad impedire quella congestione di mano d'opera che è la causa delle minacciate misure restrittive e a promuovere una diversa e più conveniente distribuzione della nostra emigrazione nei diversi Stati della Confederazione.

I due Uffici si completano a vicenda. Infatti non si ritiene opportuno affidare all'Ufficio del lavoro la parte contenziosa (cioè vertenze per rottura di contratti, violazioni di patti, ecc.), che è pure il necessario complemento della tutela economica, per non creare eccessive pastoie o diffidenze per le quali gli imprenditori mal volentieri e difficilmente ricorrerebbero all'Ufficio. Tale parte contenziosa, e cioè l'intervento nelle controversie tra operai ed imprenditori, potrà essere meglio attuata dall'Ufficio di investigazione, pur restando separato dall'Ufficio del lavoro, che avrà così il solo scopo del collocamento degli emigranti.

Capitolo n. 23 « *Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai emigrati all'estero — Assistenza legale per infortuni sul lavoro e servizio relativo* », + lire 200,000.

In occasione della discussione del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1902-903, alla Camera dei deputati, venne accolta la proposta d'iniziativa parlamentare per lo stanziamento nel bilancio stesso di un fondo da destinarsi a titolo di concorsi e anticipazioni ad operai italiani all'estero per provvedere alle spese giudiziarie che essi dovevano sostenere per riconoscimento di diritti, liquidazioni di danni per infortuni sul lavoro, ecc.

Tale stanziamento rispondeva ad un reale bisogno dei nostri operai all'estero, in quanto che, mediante il contributo del Fondo per l'emigrazione, essi potevano essere messi in grado di procurarsi l'assistenza legale e far valere le loro ragioni innanzi alle autorità giudiziarie dei vari paesi. Il Commissariato ha provveduto a tale assistenza sia col mezzo degli addetti dell'emigrazione presso i regi consolati di Colonia e di Ginevra, sia per mezzo dei regi consoli, specialmente nell'America settentrionale.

Dato però l'esiguo stanziamento impostato in bilancio, non si è potuto sinora dare a questo servizio di assistenza legale lo sviluppo che sarebbe stato necessario.

Così si sono dovute consentire anticipazioni solo in casi importanti per l'entità del danno subito od in casi in cui le prove accertate lasciassero la speranza di una sentenza favorevole, ovvero si ritenesse probabile una decisione da valere come precedente per l'autorità giudiziaria locale e far massima di giurisprudenza.

Perciò si autorizzarono alcuni consoli ad anticipare piccole somme per

l'inizio delle cause sino al massimo di lire 100, riservandosi il Commissariato di anticipare somme maggiori su richiesta dei consoli stessi.

Tale sistema, dovuto alla limitazione de fondi disponibili, si è palesato insufficiente.

Nel mentre la somma posta a disposizione dei consoli per ogni caso non era spesse volte sufficiente a provvedere alle prime spese, l'autorizzazione del Commissariato per anticipare somme maggiori richiedeva un certo tempo, con pregiudizio grave degli interessati nei casi urgenti.

È necessario quindi provvedere in miglior modo a tale importante servizio coll'accrescere i fondi disponibili e dare facoltà agli agenti diplomatici e consolari di procedere, nei casi urgenti, di propria iniziativa e sotto la loro diretta responsabilità.

Si assegnerebbe pertanto, ai consoli residenti nei centri di maggiore emigrazione operaia italiana, una somma per provvedere alle prime spese più urgenti e si metterebbe poi a disposizione dell'Ambasciata o Legazione italiana in ciascun paese una somma maggiore da erogarsi su richiesta dei consoli in casi di particolare importanza o quando il fondo a loro disposizione fosse esaurito.

Resta inteso che il servizio è posto sotto la diretta sorveglianza del Commissariato in tutto ciò che riguarda il suo andamento morale e finanziario e che tanto le regie Ambasciate e Legazioni come i regi consolati dovranno ad esso rivolgersi per istruzioni, rapporti e resa di conti.

Si fa inoltre notare che una parte della somma potrà essere recuperata dal Fondo per l'emigrazione, trattandosi di anticipazioni da rimborsare ove le cause intentate avessero esito favorevole.

Capitolo n. 24 « *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine* », + lire 5000.

Capitolo n. 25 « *Fondo di riserva per le spese impreviste* », + lire 10,000.

L'estensione dei servizi relativi all'emigrazione, specialmente per quanto riguarda l'assistenza degli emigranti e pei quali si propongono gli stanziamenti negli altri capitoli del bilancio, rende conseguentemente necessario un aumento dei fondi di riserva per sopperire alle urgenti maggiori spese, ora imprevedibili, e alle quali si dovesse provvedere nel corso dello esercizio e prima che il progetto di legge per l'assestamento del bilancio sia approvato.

Si propone pertanto di elevare lo stanziamento dei due fondi di riserva

a lire 25,000, accrescendo di lire 5000 il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e di lire 10,000 il fondo di riserva per le spese impreviste.

Capitolo n. 26 « *Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco — Spese di progetti di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento* », + lire 1,300,000.

Per dare esecuzione al disposto del paragrafo 9 dell'articolo 32 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, il Commissariato non trascurò, fin dal principio della sua costituzione, di iniziare gli studi per la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco, facendo compilare, in ispecie per ciò che riguarda il porto di Napoli, dei progetti concreti di massima.

Però, per una serie di motivi che non è qui il luogo di ricordare, e per deliberazioni prese dal Consiglio dell'emigrazione, non fu possibile dare principio ai lavori.

Ora però, col parere favorevole del Consiglio dell'emigrazione, il Commissariato intende procedere alla costruzione dei ricoveri o di altri edifici per facilitare l'imbarco degli emigranti.

Per il porto di Genova sono in corso le trattative con quel Municipio per la cessione dello stabile dell'antico mattatoio. Col bilancio di assestamento per l'esercizio 1905-906 vennero richiesti i fondi necessari per tale acquisto, qualora la convenzione potesse essere conclusa nel corso di quell'esercizio. Ora si propone lo stanziamento della somma che si reputa occorrere per la sua trasformazione in ricovero e che ammonta a circa lire 400,000.

Per il porto di Napoli la spesa per la costruzione di un completo ricovero per emigranti, sul terreno di proprietà demaniale in vicinanza del porto, si prevede in circa 2 milioni e mezzo. Però, considerando che la costruzione non potrà essere portata a compimento in un solo anno e che quindi la spesa relativa potrà essere ripartita in parecchi esercizi, si propone di stanziare la somma di lire 500,000, che si stima probabile spendere nel corso dell'esercizio qualora i lavori siano iniziati prima del 30 giugno 1907.

Anche nel porto di Palermo si dovrà metter mano alla costruzione di un ricovero. Però, atteso il numero limitato di emigranti che partono da quel porto in confronto dei porti di Genova e di Napoli, l'edificio di ricovero potrà esser meno vasto, con una spesa più modesta di circa lire 500,000.

Nel porto di Messina non si ritiene necessaria la costruzione di un apposito ricovero per gli emigranti. Però, considerate le condizioni di quel

porto, occorre provvedere ad alcuni lavori che facilitino l'imbarco degli emigranti. Per tali lavori si presume necessaria la somma di lire 50,000.

Le spese sopraindicate formano un complesso di lire 1,450,000. Si propone di portare lo stanziamento del capitolo a lire 1,500,000 per lasciare un margine di lire 50,000 per lavori impreveduti e che fosse urgente eseguire nel corso dell'esercizio.

Capitolo n. 34 « *Spese per procedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gl' Ispettorati nei porti d'imbarco* », + lire 7000.

L'articolo 9 della legge 31 gennaio 1901 stabilisce che nei porti d'imbarco degli emigranti sia nominato un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e preso tra gli impiegati dell'amministrazione dell'interno.

Per gli articoli 23 e 24 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901 per l'applicazione della legge sovra indicata, sono altresì destinati un vice-ispettore e un delegato presso l'Ispettorato di Genova ed un vice-ispettore presso quello di Napoli.

Manca però nel regolamento qualsiasi disposizione concernente il servizio di contabilità e d'ordine, il quale deve essere disimpegnato dal personale addetto agli Ispettorati.

Tali lavori, necessari al normale andamento del servizio, furono difatti sin qui eseguiti dal personale direttivo degli Ispettorati che vi attese con zelo, ma a detrimento delle altre più importanti attribuzioni ad esso affidate dalla legge e dal regolamento.

Ora però l'aumentato movimento migratorio nei porti d'imbarco e il maggior numero di visite ai piroscafi adibiti al trasporto assorbe totalmente l'azione di quei funzionari, così da non lasciare loro tempo e modo per disimpegnare i lavori di contabilità, copiatura, registrazione, ecc.

Pertanto si riconosce la necessità di destinare presso gli Ispettorati alcuni impiegati avventizi per tali servizi, alcuni dei quali, specialmente quelli che riguardano l'accertamento delle tasse dovute dai vettori per lo imbarco degli emigranti, la liquidazione delle competenze spettanti ai medici della regia marina e ai commissari viaggianti, ecc., implicano responsabilità.

Si propone perciò l'istituzione di un nuovo capitolo collo stanziamento della somma reputata necessaria per il normale andamento del servizio.

Capitolo n. 35 « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* », — lire 907,280.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, quale risulta dalle tabelle an-

nesse all'unito progetto di legge, presenta una eccedenza delle spese sulle entrate di lire 987,580 dovuta alla spesa straordinaria proposta per la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco ed alla quale si dovrà provvedere coll'alienazione di titoli acquistati negli esercizi precedenti per una somma corrispondente.

Nessun impiego di fondi è quindi possibile di effettuare nel corso dello esercizio, onde la diminuzione proposta nel capitolo del bilancio, il quale viene però conservato « per memoria ».

#### Disegno di legge.

##### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

##### Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie, e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Stato di previsione dell'**Entrata** del Fondo per l'emigrazione  
per l'esercizio finanziario 1906-907.

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
<b>CATEGORIA I.</b>					
<b>Entrate effettive.</b>					
TITOLO I. — Entrate ordinarie					
<b>Rendite patrimoniali.</b>					
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa dei Depositi e Prestiti . . . . .	20,000	,	20,000
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	164,000	+ 58,000	222,000
Totale . . .			184,000	+ 58,000	242,000
<b>Contributi a carico dei vettori.</b>					
3	3	Tassa per la concessione di patenti ai vet- tori degli emigranti . . . . .	17,000	,	17,000
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti . . . . .	1,700,000	+ 100,000	1,800,000
5	5	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma, dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti . . . . .	390,000	,	390,000
Totale . . .			2,107,000	+ 100,000	2,207,000

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<b>Entrate diverse.</b>			
6	6	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione . . . . .	3,000	"	3,000
7	7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti . . . . .	15,000	"	15,000
8	8	Entrate diverse e impreviste . . . . .	500	"	500
9	9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa (per memoria)	(per memoria)	"	(per memoria)
		Totale . . .	18,500	"	18,500
		Totale delle <i>Entrate effettive ordinarie</i> .	2,309,500	+ 158,000	2,467,500
		CATEGORIA II.			
		<b>Movimento di capitali.</b>			
10	10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	3,500	+ 972,080	975,580
		Totale del <i>Movimento di capitali</i> . . .	3,500	+ 972,080	975,580
		<b>Riassunto.</b>			
		CATEGORIA I — <i>Entrate effettive</i> . . .	2,309,500	+ 158,000	2,467,500
		CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i> .	3,500	+ 972,080	975,580
		Totale generale dell' <i>Entrata</i> . . .	2,313,000	+ 1,130,080	3,443,080

Stato di previsione della **Spesa** del Fondo per l'emigrazione  
per l'esercizio finanziario 1906-907.

NUMERO del capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
<b>CATEGORIA I.</b>					
<b>Spese effettive.</b>					
<b>TITOLO I. — Spesa ordinaria.</b>					
<b>Spese generali.</b>					
1	1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione — Personale. . . . .	(a) 62,175	+	360 (a) 62,535
2	2	Stipendi ed indennità di residenza degli ispettori viaggianti . . . . .	(a) 18,520	"	(a) 18,520
3	3	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente. . . . .	2,000	"	2,000
4	4	Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati nei porti d'imbarco	12,025	"	12,025
5	5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati . . .	15,000	"	15,000
6	6	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati. . . . .	2,500	"	2,500
7	7	Spese speciali di posta e telegrafo . . . .	7,000	+	3,000 10,000
8	8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato. . .	19,000	+	10,000 29,000
9	9	Stampa di manifesti e di circolari ai Prefetti, ai Sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici. . . . .	15,000	"	15,000
<i>Da riportarsi . . .</i>			153,220	+	13,360 166,580

(a) Le somme stanziare nei capitoli 1 e 2 rappresentano lo stato di fatto e dovranno essere variate se sarà approvato il ruolo organico per il personale, che verrà presentato al Parlamento con apposito disegno di legge.

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<i>Riporto . . .</i>	153,220	+ 13,360	166,580
10	10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai ser- vizi dell'emigrazione. . . . .	2,000	+ 2,000	4,000
11	11	Spese casuali . . . . .	2,000	"	2,000
		Totale . . .	157,220	+ 15,360	172,580
		<b>Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.</b>			
12	12	Spese di viaggio e indennità agli Ispettori viaggianti . . . . .	55,000	+ 15,000	70,000
13	13	Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissa- riato o per incaricati speciali tanto al- l'estero che all'interno. . . . .	15,000	+ 50,000	65,000
14	14	Stipendi ed indennità agli addetti ai regi consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati	40,000	"	40,000
15	15	Competenze ai medici militari o ai Com- missari viaggianti sui piroscafi che tra- sportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo. . . . .	390,000	"	390,000
16	16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emi- granti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	35,000	+ 5,000	40,000
17	17	Disinfezioni — Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente so- stituiscono i ricoveri — Assistenza di- retta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero. . . . .	30,000	- 10,000	20,000
18	18	Servizio di informazioni e di vigilanza — Sorveglianza e repressione dell'emigra- zione clandestina . . . . .		+ 15,000	15,000
18	19	Spese per le Commissioni arbitrali. . . .	1,500	"	1,500
19	20	Spese di lite . . . . .	1,000	"	1,000
20	21	Missioni presso il Commissariato . . . .	3,000	"	3,000
		Totale . . .	570,500	+ 75,000	645,500

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste per 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<b>Spese per la protezione degli emigranti.</b>			
21	22	Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero e all'interno . . .	325,000	+ 225,000	550,000
22	23	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero e assistenza legale agli emigranti vittime d'infortuni sul lavoro e servizio relativo	20,000	+ 200,000	220,000
		Totale . . .	345,000	+ 425,000	770,000
		<b>Fondi di riserva.</b>			
23	24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	20,000	+ 5,000	25,000
24	25	Fondo di riserva per le spese impreviste .	15,000	+ 10,000	25,000
		Totale . . .	35,000	+ 15,000	50,000
		Totale delle spese ordinarie effettive . . .	1,107,720	+ 530,360	1,638,080
		<b>TITOLO II. — Spese straordinarie.</b>			
25	26	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco — Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento . . . . .	200,000	+ 1,300,000	1,500,000
26	27	Spese per lavori straordinari . . . . .	27,000	"	27,000
27	28	Acquisto di mobili, attrezzi e oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati .	3,000	"	3,000
28	29	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione . .	5,000	"	5,000
		Da riportarsi . . .	235,000	+ 1,300,000	1,535,000

NUMERO del capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<i>Riporto . . .</i>	235,000	+ 1,300,000	1,535,000
29	30	Spese straordinarie eventuali . . . . .	3,000	"	3,000
30	31	Spese per l'incremento delle scuole ita- liane in America . . . . .	200,000	"	200,000
31	32	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani . . . . .	(per memoria)	"	(per memoria)
31bis	33	Indennità ai regi Uffici diplomatici e con- solari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero . . . . .	60,000	"	60,000
	34	Spese per provvedere al servizio di conta- bilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco . . . . .	"	+ 7,000	7,000
Totale delle spese straordinarie effettive .			498,000	+ 1,307,000	1,805,000
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme . . . . .			1,605,720	+ 1,837,360	3,443,080
<b>CATEGORIA II.</b>					
<b>Movimento di capitali.</b>					
32	35	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . .	907,280	- 907,280	(per memoria)
Totale del movimento di capitali . . .			907,280	907,280	(per memoria)
<b>Riassunto.</b>					
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive</i> . . . . .			1,605,720	+ 1,837,360	3,443,080
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i> .			907,280	- 907,280	(per memoria)
Totale generale della <i>Spesa</i> . . .			2,513,000	+ 930,080	3,443,080